


# LIQUIDAZIONE PARZIALE

Approvato il 15.03.2010  
In vigore dal 01.07.2010



*Pensionskasse Coop  
Caisse de pension Coop  
Cassa pensione Coop*

REGOLAMENTO

---

## INDICE

Art. 1	Condizioni	3
Art. 2	Data di riferimento	3
Art. 3	Forme di trasferimento	4
Art. 4	Determinazione dei fondi liberi	4
Art. 5	Chiave di ripartizione	4
Art. 6	Imputazione di un disavanzo	5
Art. 7	Informazione	6
Art. 8	Esecuzione	7
Art. 9	Modifica del presente regolamento	7
Art. 10	Entrata in vigore	7

## **Art. 1 Condizioni**

1. Le condizioni per la liquidazione parziale della CPV/CAP sono soddisfatte quando:
  - a. l'effettivo totale degli assicurati attivi diminuisce di oltre il 10% nello spazio di un anno e ne consegue una riduzione del 10% almeno del capitale di previdenza degli assicurati attivi; oppure
  - b. il datore di lavoro effettua una ristrutturazione che comporta, in una parte dell'azienda, una riduzione di oltre il 20%, in ogni caso di almeno 200 assicurati attivi, e ne consegue una riduzione del 2% almeno del capitale di previdenza degli assicurati attivi; oppure
  - c. un accordo di affiliazione almeno il 2% di tutti gli assicurati e comporta una riduzione del 2% almeno dell'intero capitale di previdenza.
2. Sono considerati assicurati uscenti tutti gli assicurati interessati dalle suddette misure economiche.
3. Gli obblighi inerenti alle pensioni dalla collettività uscente seguono per principio gli assicurati attivi.

## **Art. 2 Data di riferimento**

1. La data di riferimento per definire il gruppo di persone interessate coincide con la data della riduzione importante dell'effettivo, della ristrutturazione o dello scioglimento dell'affiliazione del membro collettivo. In caso di soppressione successiva di posti di lavoro si applica il periodo menzionato all'articolo 1 paragrafo 1 lettera a.
2. Se le condizioni della liquidazione parziale sono soddisfatte entro il 1° gennaio e il 31 agosto, la data di riferimento del bilancio di liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'anno precedente, negli altri casi il 31 dicembre dell'anno corrente.
3. In caso di modifiche importanti degli attivi e passivi fra la data determinante per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione del valore e i fondi liberi da trasferire vengono adeguati di conseguenza.

### **Art. 3 Forme di trasferimento**

1. In caso di liquidazione parziale sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale, e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva. In caso di uscita collettiva, al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale alle riserve di fluttuazione del valore e agli accantonamenti tecnici, sempre che i rischi attuariali e collegati agli investimenti siano ugualmente trasferiti.
2. Il diritto collettivo non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.
3. Gli assicurati attivi che escono dalla CPV/CAP a seguito di una riduzione importante del personale o di una ristrutturazione dell'azienda e non sono affiliati collettivamente ad un nuovo istituto di previdenza, ricevono, oltre alla prestazione di libero passaggio, anche le quote parti dei fondi liberi determinate secondo il piano di ripartizione. Il modo di trasferimento si basa sulle disposizioni degli articoli da 3 a 5 LFLP. I beneficiari di pensioni che nell'ambito di tali misure passano ad un nuovo istituto di previdenza, ricevono collettivamente le quote parti dei fondi liberi determinate secondo il piano di ripartizione.
4. Un'uscita collettiva ha luogo allorché più assicurati passano come gruppo al medesimo nuovo istituto di previdenza. In caso di trasferimento collettivo dei beni ad un nuovo istituto di previdenza, è stipulata una convenzione di trasferimento.

### **Art. 4 Determinazione dei fondi liberi**

1. I fondi liberi nonché il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore sono determinati secondo le basi seguenti:
  - a. la chiusura dei conti annua, stabilita al 31 dicembre secondo le norme Swiss GAAP RPC 26;
  - b. il bilancio tecnico, approntato al 31 dicembre, con il grado di copertura determinato secondo l'articolo 44 OPP 2.

### **Art. 5 Chiave di ripartizione**

1. In caso di uscita collettiva, la quota parte degli accantonamenti tecnici e delle riserve di fluttuazione del valore è fissata in percentuale delle prestazio-

ni d'uscita degli assicurati rimanenti e di quelli uscenti, nonché dei capitali di copertura dei beneficiari di pensioni rimanenti e uscenti. Il piano di ripartizione non tiene in considerazione le prestazioni di libero passaggio apportate, gli acquisti personali e i versamenti in seguito a divorzi e rimborsi dei prelievi anticipati nell'ambito della PPA effettuati nei 36 mesi precedenti alla data della liquidazione parziale.

2. La quota parte dei fondi liberi è fissata in percentuale delle prestazioni d'uscita regolamentari degli assicurati rimanenti e di quelli uscenti, nonché dei capitali di copertura dei beneficiari di pensioni rimanenti e uscenti. La quota parte dei fondi liberi degli assicurati uscenti corrisponde a tale percentuale applicata alla loro prestazione d'uscita.
3. È possibile derogare dalla ripartizione proporzionale degli accantonamenti tecnici e delle riserve di fluttuazione se è dimostrato che il membro collettivo uscente ha contribuito in misura ridotta all'accumulo degli accantonamenti tecnici e / o della riserva di fluttuazione.
4. Il diritto agli accantonamenti tecnici esiste tuttavia solo se vengono trasferiti anche i rischi attuariali. Se la liquidazione parziale ha ripercussioni particolari sulla struttura della CPV/CAP (p.es. in seguito alla permanenza dei beneficiari di una pensione), si deroga dalla ripartizione proporzionale.

#### **Art. 6 Imputazione di un disavanzo**

1. In caso di copertura insufficiente determinata ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, il disavanzo tecnico sarà dedotto prima dalla quota parte degli accantonamenti tecnici e poi dalle prestazioni d'uscita regolamentari o dai capitali di copertura dei beneficiari di pensioni. Il bilancio tecnico costituisce la base di calcolo.
2. Se il disavanzo tecnico deve essere dedotto dalle prestazioni d'uscita regolamentari, non sono considerate le prestazioni di libero passaggio apportate, gli acquisti personali e i versamenti in seguito a divorzi e rimborsi dei prelievi anticipati nell'ambito della PPA effettuati nei 12 mesi precedenti la data della liquidazione parziale.
3. In ogni caso rimane garantito l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP o l'importo minimo ai sensi della LFLP pari all'avere di vecchiaia LPP secondo l'articolo 18 LFLP.

4. Se si profila una liquidazione parziale e la CPV/CAP presenta una manifesta copertura insufficiente, essa può ridurre provvisoriamente le prestazioni di libero passaggio. La riduzione provvisoria vale solo per gli assicurati presumibilmente interessati dalla liquidazione parziale. Essa deve essere espressamente definita come tale. Conclusa la procedura di liquidazione parziale, la CPV/CAP appronta un conteggio definitivo e versa l'eventuale differenza, compresi gli interessi. La persona assicurata deve restituire le prestazioni d'uscita versate in eccesso, nella misura in cui l'imputazione del disavanzo supera la quota parte dei accantonamenti tecnici.

### **Art. 7 Informazione**

1. Gli assicurati attivi e i pensionati interessati sono informati in modo adatto in merito alla liquidazione parziale, alla procedura e al piano di ripartizione, se possibile mediante lettera personale.
2. Entro 30 giorni, gli assicurati attivi e i pensionati interessati hanno il diritto di far verificare dall'autorità di vigilanza cantonale di Basilea-Città le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e di esigere una decisione in merito, sempre che in precedenza non sia stato possibile chiarire la situazione con il Consiglio di fondazione.
3. Entro 30 giorni, le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 74 LPP. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se lo decide il presidente del reparto competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice d'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza di effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto solo a vantaggio o a scapito del ricorrente.
4. La liquidazione parziale può essere effettuata se:
  - a. entro il termine di 30 giorni non è stata sollevata un'opposizione presso il Consiglio di fondazione o la stessa è stata risolta;
  - b. non è stata richiesta la verifica della decisione del Consiglio di fondazione presso l'autorità di vigilanza;
  - c. la decisione dell'autorità è passata in giudicato;
  - d. al ricorso contro la decisione è stato negato l'effetto sospensivo.

---

**Art. 8 Esecuzione**

1. L'ufficio di revisione attesta l'esecuzione regolamentare della liquidazione parziale nel quadro del suo rapporto annuale. Tale attestato deve figurare nell'allegato ai conti annuali.

**Art. 9 Modifica del presente regolamento**

1. Basandosi sullo statuto, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può modificare il presente atto di fondazione in qualsiasi momento.

**Art. 10 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è stato deciso dal Consiglio di fondazione il 15.03.2010.
2. Il regolamento è stato approvato dall'autorità di vigilanza Basilea-Città il 15.06.2010.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.07.2010.

**CPV/CAP**  
**Dornacherstr. 156**  
**casella postale 2550**  
**4002 Basilea**

Telefono 061 336 67 78  
Fax 061 336 74 25  
E-Mail [info@cpvcap.ch](mailto:info@cpvcap.ch)  
[www.cpvcap.ch](http://www.cpvcap.ch)